Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 340

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 12 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

### Regione Abruzzo



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 340 DEL 12 DICEMBRE 1984:

**Ministero delle finanze:** Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Messina.

**(2958)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **826**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 115, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

*Indirizzo organico-biologico*:

chimica biorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
chimica analitica clinica;
complementi di chimica organica;
metodi fisici in chimica organica.

*Indirizzo inorganico-chimico-fisico*:

analisi degli inquinanti:
analisi chimica spettroscopica;
termodinamica statistica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
stereochimica.

Nel medesimo elenco sono, inoltre, soppressi i seguenti insegnamenti:

*Indirizzo organico-biologico*:

chimica farmaceutica;
farmacologia;
chimica delle fermentazioni;
chimica agraria;
scienza dell'alimentazione;
fisiologia generale ed igiene del lavoro industriale (corso speciale per chimici);
chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
biochimica generale;
biochimica fisica;
storia della dottrina chimico-organica;
magneto chimica.

*Indirizzo inorganico-chimico-fisico*:

geochimica (corso speciale per chimici);
idrologia chimica;
storia della dottrina chimico-inorganica;
strumentazione didattica da laboratorio;
chimica isotopica;
chimica statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1984
*Registro n.* 71 *Istruzione, foglio n.* 397

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **827**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 164 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

*Indirizzo organico-biologico*:

microbiologia generale;

*Indirizzo inorganico-chimico-fisico*:

complementi di matematica.

Art. 167 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto l'insegnamento di « microbiologia generale ».

Art. 173 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

cibernetica e teoria dell'informazione;
elettrodinamica quantistica;
cosmologia;
fisica sanitaria;
ottica quantistica;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
logica della programmazione;
automi e linguaggi formali;
reazioni nucleari.

Art. 178 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica ad indirizzo generale sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria degli automi;

teoria degli algoritmi e della calcolabilità.

Art. 180 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica ad indirizzo applicativo con piano di studio ad orientamento numerico sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria degli algoritmi e della calcolabilità;

teoria degli automi.

Art. 184 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente insegnamento: « microbiologia generale ».

Art. 188 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto l'insegnamento di « microbiologia generale » ed è soppresso l'insegnamento di « geologia ».

Art. 191 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

geologia storica;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia vegetale;
geologia del cristallino;
geomagnetismo;
geotermia;
analisi mineralogica;
cristallografia;
prospezioni geochimiche;
mineralogia dei sedimenti;
petrografia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1984
*Registro n.* 72 *Istruzione, foglio n.* 1

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **828.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 151, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi gli insegnamenti di:

7) ginecologia ed ostetricia;
9) complementi di fisica;
11) informatica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1984
*Registro n.* 72 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1984, n. **829.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 31 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale l'insegnamento di « chimica della polluzione atmosferica e delle acque » muta denominazione in quella di « chimica dell'ambiente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1984
*Registro n.* 72 *Istruzione, foglio n.* 4

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 novembre 1984.

**Disposizioni per l'applicazione della legge 6 agosto 1984, n. 431, recante norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, penultimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 431, recante norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici, che demanda al M.I.C.A. il compito di emanare disposizioni di attuazione della detta legge;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 431, si applica alle imprese di distribuzione dei prodotti siderurgici descritti nell'allegato I al trattato istitutivo della CECA nonché degli acciai speciali come definiti dal comma settimo dell'art. 1 della medesima legge n. 431.

Art. 2.

Le imprese di distribuzione di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 431, sono tenute a notificare i propri listini dei prezzi e le condizioni di vendita all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

L'obbligo della pubblicazione dei listini di cui all'articolo precedente riguarda le imprese di distribuzione indicate nell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 431, sempre che:

esse si approvvigionino in tutto o in parte da produttori della Comunità europea o in Paesi terzi;

le quantità vendute, sommate eventualmente a quelle vendute dalle imprese capogruppo, siano di almeno 3.000 tonn. all'anno, se riferite agli acciai speciali, oppure di almeno 6.000 t/a se riferite agli altri gruppi di acciai.

Nel computo delle quantità vendute vanno considerate tutte le scelte tecniche. Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il tonnellaggio minimo di cui sopra, l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo si applica a partire dall'anno successivo.

Sono inoltre tenute ad osservare l'obbligo della pubblicazione del deposito dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le imprese di distribuzione che vendono prodotti di acciaio di cui all'allegato I del trattato istitutivo della CECA dopo averli trasformati in altri prodotti, sempre compresi nello stesso allegato, mediante un'operazione diversa dalla laminazione.

Non sono tenute all'osservanza di tale obbligo le imprese di distribuzione che siano organizzazioni di vendita di un'impresa di produzione ai sensi della Decisione 30-53 CECA e successive modificazioni.

Art. 4.

Le aziende commerciali possono esimersi dalla pubblicazione e dal deposito del listino dei prezzi e delle condizioni di vendita:

per i prodotti di acciaio di seconda scelta o comunque declassati a condizione che sulla fattura venga indicato il motivo del declassamento o il motivo per il quale il prodotto è stato classificato di seconda scelta;

per i prodotti di acciaio per i quali le imprese della produzione siano state esonerate da analogo obbligo, e cioè:

le ghise d'affinazione;

i profilati destinati ad uso tecnico;

le lamiere con rivestimento organico (lamiere plastificate e lamiere prelaccate);

gli acciai di carattere non corrente con un tenore di carbonio inferiore allo 0,6 %, e le cui caratteristiche chimiche e meccaniche non siano necessariamente tali da renderli comparabili tra di loro;

gli acciai dello stesso carattere, detti « fisici o magnetici », aventi determinate caratteristiche elettriche e magnetiche.

Art. 5.

Le imprese di distribuzione sono tenute a consegnare a chiunque ne faccia richiesta il proprio listino dei prezzi e delle condizioni di vendita entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della richiesta. Tale listino non può fare riferimento a prodotti che non siano effettivamente offerti sul mercato dall'azienda commerciale che lo pubblica e lo deposita.

Nel caso di vendita di prodotti che non rientrano nella sua normale attività l'impresa di distribuzione dovrà dimostrare agli organi di controllo, mediante l'esibizione delle fatture di acquisto, di averli acquistati per l'occorrenza. Altrettanto dicasi per i prodotti esistenti a magazzino, fino a loro esaurimento, qualora l'impresa di distribuzione decida di eliminarli dalla gamma dei prodotti trattati. Una società madre che commercializza prodotti di acciaio può pubblicare i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita valevoli anche per le filiali e le succursali.

Art. 6.

L'entrata in vigore delle modificazioni o integrazioni successive alla prima pubblicazione dei listini e delle condizioni di vendita è regolata dall'art. 1, dodicesimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 431.

Art. 7.

Le imprese di distribuzione di cui al presente decreto, ove non dispongono di registri delle ordinazioni, previsti dalla decisione CECA n. 37-54, possono fornire altra idonea documentazione atta a dimostrare, nei casi in cui ciò si renda necessario, l'entità dell'ordine agli effetti del riconoscimento degli sconti massimi anche in presenza di consegne frazionate che diano luogo a più fatturazioni.

Art. 8.

Per l'espletamento dei controlli e le applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative inerenti le materie oggetto del presente decreto si applicheranno le disposizioni e procedure previste dalla legge.

Per l'inosservanza delle prescrizioni relative al presente decreto, le imprese dovranno versare i relativi importi al capo 18, cap. 3600 — entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — delle entrate di bilancio dello Stato. Nei confronti delle imprese inadempienti si procederà in conformità alle norme che disciplinano i casi di insolvenza nei confronti dello Stato.

Art. 9.

Le imprese di distribuzione possono esimersi dal pubblicare nei loro listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le eventuali maggiorazioni al prezzo base per vendite inferiori a una tonnellata di prodotti e per clienti e transazioni non comparabili.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1984

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(6746)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 15 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1984 in favore dei soci lavoratori dipendenti da cooperative, operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di «disinquinamento del golfo di Napoli» in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 23 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici resisi disponibili dal 30 novembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 dicembre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei soci lavoratori dipendenti da cooperative, operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di «disinquinamento del golfo di Napoli» in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 28 marzo 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comparto delle lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica per macchine agricole e movimento terra nella provincia di Lecce, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede ed uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), è prolungata al 17 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Giovanni Balestra e Figli S.p.a. di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parke Davis, con sede in Milano e stabilimenti in Lainate (Milano) a Casatenovo (Como), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Peraro For S.p.a., con sede in Rovigo e stabilimenti in Rovigo e Padova, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Voxson S.p.a., con sede legale e stabilimento di Roma, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo, con sede in Catania e stabilimento in Assoro (Enna), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.M.A. - Società industrie metalmeccaniche, con sede legale in Milano, stabilimento ed uffici in Cuggiono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G. & C. Autogrues, in Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 marzo al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla cooperativa Nuova Genovali S.r.l. di Pisa, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Spoleto, in Spoleto, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minerva di Spoleto, località S. Chiodo (Perugia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1979 al 3 aprile 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometra, con sede e stabilimento in Giammoro (Messina), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Labroterminal di Livorno, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche e fonderie S. Andrea, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Casadei, con sede legale e stabilimento in San Mauro Pascoli (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 marzo al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Madival, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotexana Italia, con sede e stabilimento in Varedo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 giugno al 3 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dalle società:

1) Aretusa - Società di navigazione per azioni;
2) Eraclide armamento salvataggio e rimorchi - Società per azioni;
3) Pluto - Società di navigazione per azioni;
4) Alcione - Società di navigazione per azioni;
5) Egeria - Società di navigazione per azioni;
6) Elios - Società di navigazione per azioni;
7) Erice - Società di navigazione per azioni;
8) Megara - Società di navigazione per azioni;
9) Nereide - Società di navigazione per azioni;
10) Polinnia - Società di navigazione per azioni;
11) Achille Lauro Lines S.r.l.;
12) Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate;
13) S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione m/n Angelina Lauro;
14) S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione m/n Achille Lauro;
15) Impresa individuale Achille Lauro armatore,

tutte con sede in Napoli, alla via Cristoforo Colombo n. 45, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), in liquidazione, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres e unità produttive di Porto Torres, Assemini e Ottana, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat termomeccanica, con sede, stabilimento ed uffici in Torino, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento fonderia di alluminio in Carmagnola (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiatallis, con sede in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera (Torino) e filiali commerciali in Casoria (Napoli), Catania, Crotone, Falconara, Rozzano e Verona, è prolungata al 15 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat T.T.G. - Gestione ex Nebiolo di Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat - Veicoli industriali, con sede in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia generale accumulatori, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli), unità di Roma, è prolungata al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, con sede in Casalnuovo di Napoli e stabilimento di Melzo (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo, con sede in Catania e stabilimento in Assoro (Enna), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche e fonderie S. Andrea, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 in favore del personale navigante ed amministrativo, dipendente dall'ufficio di Genova, dell'impresa Achille Lauro armatore, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a S.I.T., con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 19 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano e unità produttiva di Potenza, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 10 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, con sede in Milano e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche Settecento di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art.-21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Nuova Colgomma di Cupramontana (Ancona), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimenti di Augusta (Siracusa), Porto Torres, Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(6699)**

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ricam di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ricam di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 31 gennaio 1985.

**(6700)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Paularo, Potenza, Borgonovo Val Tidone, Varmo e Reggio Calabria.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 995, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Paularo (Udine) al foglio n. 38, mappale 355, di Ha 0.10.20 ed indicato nella rilevazione catastale 5 gennaio 1984, numero 8372/2382/83, con allegata planimetria rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 996, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fiume Basento, in agro del comune di Potenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 77, mappale 549, di mq 1170 ed indicato con velatura in rosso nella planimetria rilasciata il 18 novembre 1983, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1014, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del rio Carona, segnato nel catasto del comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza), al foglio n. 12, mappale 271, di mq 400, ed indicato nella relazione tecnico-descrittiva con allegata planimetria rilasciata il 15 marzo 1983, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1634, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Varmo segnato nel catasto del comune di Varmo (Udine), al foglio n. 7, mappale 734, di mq 920, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 maggio 1984 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1639, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Torbido, località Archi, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria, al foglio n. 18, mappale 266½, 16½, 17½ e 185½, di complessivi mq 2110, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 giugno 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

**(6403)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Riviera Ligure di Ponente » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Riviera Ligure di Ponente ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica.

La zona di produzione delle uve dei vini della « Riviera Ligure di Ponente » rimane geograficamente definita tra:

il confine francese ad ovest;
la città di Genova ad est;
il mare ligure a sud;
la linea displuviale del versante tirrenico a nord.

Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni:

A) *Per tutto il loro territorio*:

1) in provincia di Imperia:

Airole;
Apricale;
Aquila d'Arroscia;
Armo;
Aurigo;
Badalucco;
Baiardo;
Bordighera;
Borghetto d'Arroscia;
Borgomaro;
Camporosso;
Caravonica;
Carpasio;
Castellaro;
Castelvittorio;
Ceriana;
Cervo;
Cesio;
Chiusanico;
Chiusavecchia;
Cipressa;
Civezza;
Costarainera;
Diano Arentino;
Diano Marina;
Diano San Pietro;
Dolceacqua;
Dolcedo;
Imperia;
Isolabona;
Lucinasco;
Molini di Triora;
Montalto Ligure;
Montegrosso Pian Latte;
Olivetta San Michele;
Ospedaletti;
Perinaldo;
Pietrabruna;
Pieve di Teco;
Pigna;
Pompeiana;
Pontedassio;
Prelà;
Ranzo;
Rezzo;
Riva Ligure;
Rocchetta Nervina;
San Bartolomeo al Mare;
San Biagio della Cima;
San Lorenzo al Mare;
Sanremo;
Santo Stefano al Mare;
Seborga;
Soldano;
Taggia;
Terzorio;
Vallebona;
Vallecrosia;
Vasia;
Ventimiglia;
Vessalico;
Villa Faraldi;
Diano Castello.

2) In provincia di Genova:

Arenzano;
Cogoleto.

3) In provincia di Savona:

Alassio;
Albenga;
Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Andora;
Arnasco;
Balestrino;
Bergeggi;
Boissano;
Borghetto Santo Spirito;
Borgio Verezzi;
Casanova Lerrone;
Castelbianco;
Celle Ligure;
Ceriale;
Cisano sul Neva;
Erli;
Finale Ligure;
Garlenda;
Giustenica;
Laigueglia;
Loano;
Magliolo;
Nasino;
Noli;
Onzo;
Orco Feglino;
Ortovero;
Pietra Ligure;
Quiliano;
Rialto;
Savona;
Spotorno;
Stella;
Stellanello;
Testico;
Toirano;
Tovo San Giacomo;
Vado Ligure;
Varazze;
Vendone;
Vezzi Portio;
Villanova d'Albenga;
Zuccarello.

B) *Per parte grande o piccola del loro territorio*:

1) In provincia d'Imperia:

Cosio d'Arroscia;
Mendatica;
Pornassio;
Triora.

2) In provincia di Savona:

Altare;
Calice Ligure;
Castelvecchio di Rocca Barbena.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Riviera Ligure di Ponente », delle indicazioni aggiuntive sottolineate:

« Dolcetto N »;
« Lumassina B »;
« Pigato B »;
« Rossese N »;
« Vermentino B »;
« Pigato Passito ».

**(6402)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza a sei mesi, del 14 dicembre 1984.**

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 5 dicembre 1984 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza a sei mesi, fissata per il 14 dicembre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,45 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

**(6814)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

## Corso dei cambi del 7 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1896,600 | 1896,600 | 1896,50 | 1896,600 | 1897 — | 1897 — | 1897,400 | 1896,600 | 1896,600 | 1896,60 |
| Marco germanico . | 617,700 | 617,700 | 617,75 | 617,700 | 618,25 | 617,80 | 617,900 | 617,700 | 617,700 | 617,70 |
| Franco francese | 201,510 | 201,510 | 201,65 | 201,510 | 201,85 | 201,73 | 201,750 | 201,510 | 201,510 | 201,50 |
| Fiorino olandese . | 547,220 | 547,220 | 547,75 | 547,220 | 547,75 | 547,33 | 547,450 | 547,220 | 547,220 | 547,22 |
| Franco belga . | 30,657 | 30,657 | 30,67 | 30,657 | 30,70 | 30,66 | 30,668 | 30,657 | 30,657 | 30,66 |
| Lira sterlina . | 2284,600 | 2284,600 | 2285 — | 2284,600 | 2287 — | 2284,30 | 2284 — | 2284,600 | 2284,600 | 2284,60 |
| Lira irlandese | 1920 — | 1920 — | 1926 — | 1920 — | 1924 — | 1920,70 | 1921,400 | 1920 — | 1920 — | — |
| Corona danese . | 171,950 | 171,950 | 171,95 | 171,950 | 172 — | 171,92 | 171,900 | 171,950 | 171,950 | 171,95 |
| Dracma . . . . . . | 15,200 | 15,200 | 15,05 | 15,200 | — | — | 15,020 | 15,200 | 15,200 | — |
| E.C.U. . | 1376,700 | 1376,700 | 1380 — | 1376,700 | 1378,25 | 1376,60 | 1376,500 | 1376,700 | 1376,700 | 1376,70 |
| Dollaro canadese . | 1434,800 | 1434,800 | 1437 — | 1434,800 | 1437,50 | 1435,10 | 1435,400 | 1434,800 | 1434,800 | 1434,80 |
| Yen giapponese . | 7,675 | 7,675 | 7,68 | 7,675 | 7,70 | 7,67 | 7,677 | 7,675 | 7,675 | 7,68 |
| Franco svizzero . | 746 — | 746 — | 748 — | 746 — | 747,75 | 745,80 | 745,600 | 746 — | 746 — | 746 — |
| Scellino austriaco . . | 87,823 | 87,823 | 87,95 | 87,823 | 87,95 | 87,84 | 87,860 | 87,823 | 87,823 | 87,83 |
| Corona norvegese . . | 212,670 | 212,670 | 212,65 | 212,670 | 213,30 | 212,79 | 212,920 | 212,670 | 212,670 | 212,67 |
| Corona svedese . | 215,940 | 215,940 | 216,25 | 215,940 | 216,75 | 216,02 | 216,100 | 215,940 | 215,940 | 215,95 |
| FIM . . . | 296,500 | 296,500 | 296,75 | 296,500 | 297 — | 296,37 | 296,250 | 296,500 | 296,500 | — |
| Escudo portoghese . | 11,370 | 11,370 | 11,50 | 11,370 | 11,48 | 11,41 | 11,450 | 11,370 | 11,370 | 11,37 |
| Peseta spagnola . . | 11,111 | 11,111 | 11,150 | 11,111 | 11,12 | 11,11 | 11,120 | 11,111 | 11,111 | 11,11 |

## Media dei titoli del 7 dicembre 1984

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . . . . . . | 61,500 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . . | 97,075 |
| » 6% » » 1971-86 . | 92,150 |
| » 6% » » 1972-87 . | 88,550 |
| » 9% » » 1975-90 . | 90 — |
| » 9% » » 1976-91 . . | 89,500 |
| » 10% » » 1977-92 . | 95,400 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) . . . . | 92,650 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 83,350 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . . | 94,100 |
| » » » 1-4-1981/86 16% . | 100,800 |
| » » » 1-6-1981/86 16% . . | 106,250 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 . | 88,500 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 . | 101,900 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 101,100 |
| » » » » 1- 1-1983/85 . | 99,850 |
| » » » » 1- 2-1983/85 . | 99,975 |
| » » » » 1- 3-1983/85 . | 100,300 |
| » » » » 1- 4-1983/85 . | 100,075 |
| » » » » 1- 5-1983/85 . . | 100,500 |
| » » » » 1- 6-1983/85 . | 101,650 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 101,800 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 101,450 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 102,050 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 102,550 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 101,600 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 101,450 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 101,300 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 101,400 |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 101,850 |
| » » » » 1-12-1982/86 . | 102,650 |
| » » » » 1- 7-1983/86 . | 100,200 |
| » » » » 1- 8-1983/86 . | 100,075 |
| » » » » 1- 9-1983/86 . | 100,150 |
| » » » » 1-10-1983/86 . | 100,300 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87 . | 101,600 |
| » » » » 1- 2-1983/87 . | 101,450 |
| » » » » 1- 3-1983/87 . | 101,300 |
| » » » » 1- 4-1983/87 . | 102,075 |
| » » » » 1- 5-1983/87 . | 101,675 |
| » » » » 1- 6-1983/87 . | 102,150 |
| » » » » 1-11-1983/87 . | 101,075 |
| » » » » 1-12-1983/87 . | 101,600 |
| » » » » 1- 7-1983/88 . | 101,725 |
| » » » » 1- 8-1983/88 . | 101,450 |
| » » » » 1- 9-1983/88 . | 101,400 |
| » » » » 1-10-1983/88 . | 101,550 |
| » » » » 1-11-1983/88 . | 101,950 |
| » » » » 1- 1-1984/88 . | 100,400 |
| » » » » 1- 2-1984/88 . | 100,075 |
| » » » » 1- 3-1984/88 . | 99,850 |
| » » » » 1- 4-1984/88 . | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1984/88 . | 100 — |
| » » » » 1-11-1983/90 . | 101,950 |
| » » » » 1-12-1983/90 . | 102,250 |
| » » » » 1- 1-1984/91 . | 102 — |
| » » » » 1- 2-1984/91 . | 101,750 |
| » » » » 1- 3-1984/91 . | 100,275 |
| » » » » 1- 4-1984/91 . | 100,325 |
| » » » » 1- 5-1984/91 . | 100,500 |
| Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 . . . | 99,850 |
| » » » 17% 1- 5-1985 . . . . | 100,825 |
| » » » 17% 1- 7-1985 . . | 101,675 |
| » » » 17% 1-10-1985 . . | 101,700 |
| » » » 16% 1- 1-1986 . . . | 101,575 |
| » » » 14% 1- 4-1986 . . | 100 — |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 . | 96,950 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 108,275 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 105,075 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 102,350 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 7 dicembre 1984

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . | 1897 — |
| Marco germanico . . | 617,800 |
| Franco francese . | 201,630 |
| Fiorino olandese . . . | 547,335 |
| Franco belga . . . . | 30,662 |
| Lira sterlina . . . . | 2284,300 |
| Lira irlandese . | 1920,700 |
| Corona danese . | 171,925 |
| Dracma . . . . . | 15,110 |
| E.C.U. . . . . . . | 1376,600 |
| Dollaro canadese . . | 1435,100 |
| Yen giapponese . . | 7,676 |
| Franco svizzero . . . | 745,800 |
| Scellino austriaco . | 87,841 |
| Corona norvegese . | 212,795 |
| Corona svedese . . | 216,020 |
| FIM . | 296,375 |
| Escudo portoghese . | 11,410 |
| Peseta spagnola . . | 11,115 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I* della tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quarantanove posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato, altresì, che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattordici posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 1984, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti in relazione alle effettive vacanze al 31 dicembre 1984;

Considerato, infine, che occorre procedere sollecitamente all'emanazione di bandi di concorso per la copertura dei venticinque posti vacanti al 31 dicembre 1983 — calcolati al netto dei ventiquattro posti da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo — e dei quattordici posti vacanti al 31 dicembre 1984;

Ravvisata l'opportunità, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, di dover procedere, ai fini di una sollecita copertura dei posti disponibili, alla emanazione di un unico bando, sia per i concorsi costituenti unico ciclo — concorsi speciali per esami e corsi-concorsi di formazione — sia per i concorsi pubblici per titoli ed esami che tal ciclo completano;

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) *Per il conferimento di complessivi venticinque posti vacanti al 31 dicembre* 1983:

*a*) quindici posti mediante concorso speciale per esami;

*b*) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) cinque posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2) *Per il conferimento di quattordici posti disponibili al 31 dicembre* 1984:

*a*) cinque posti mediante concorso speciale per esami;

*b*) sei posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) tre posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti in relazione alle effettive vacanze al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai concorsi speciali, per esami, indicati nei punti 1-*a*) e 2-*a*) ed ai corsi-concorsi di cui ai punti 1-*b*) e 2-*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti alle qualifiche settima e superiori di cui al primo comma degli articoli 2 e 3 della ripetuta legge 10 luglio 1984, n. 301, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1-*c*) e 2-*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi del presente articolo, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*c*) ed al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2-*c*).

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle suddette date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1-*c*) e per quello indicato al punto 2-*c*).

Sono ammessi, infine, al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui trattasi i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alle date sopraindicate, purché in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi, ed i liberi professionisti in possesso di uno dei medesimi titoli di studio, iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

I candidati partecipanti ai suddetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, dovranno essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso una Università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi, altresì, a partecipare ai concorsi suddetti anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 2.

*Presentazione domande - Termini e modalità*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare con riferimento alle singole decorrenze o separatamente per ciascuno dei concorsi, di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare apposita domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi di cui ai punti 1-*a*), 1-*b*), 2-*a*) e 2-*b*) ed in carta legale da L. 3.000 per i concorsi pubblici per titoli ed esami di cui ai punti 1-*c*) e 2-*c*).

Tale domanda di ammissione, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, dovrà pervenire, entro il suddetto termine perentorio di giorni

trenta, alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel secondo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

*a*) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

*b*) qualifica rivestita, ruolo e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma;

*d*) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami, o al corso-concorso;

*e*) titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

*g*) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desiderano siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i trentacinque anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione fisica, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o di essere in regola con gli obblighi militari.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure dal funzionario competente a riceverla, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

### Art. 3.
*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato nei casi previsti dalle vigenti norme.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

### Art. 4.
*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative, economico-finanziarie e di ragioneria e contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sui particolari servizi di istituto.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle della Regioneria generale dello Stato in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

*Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 21 *gennaio* 1985.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*) e punto 2), lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

*a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

*b*) tessera postale;

*c*) porto d'armi;

*d*) patente automobilistica;

*e*) passaporto;

*f*) carta d'identità;

*g*) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

### Art. 5.
*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicati:

*a*) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero . . . . . . . . . . fino a punti 10

*b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . » 10

| | |
|---|---|
| c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto . | fino a punti 12 |
| d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . . . | » 8 |
| e) titoli rilasciati a seguito di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . | » 12 |
| f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 301 del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24/30 sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

Art. 6.

*Concorso pubblico per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso precisate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla relativa commissione esaminatrice, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . | fino a punti 5 |
| b) lavori originali attinenti all'attività della Ragioneria generale dello Stato . | » 5 |
| c) pubblicazioni scientifiche . | » 7 |
| d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella Ragioneria generale dello Stato . | » 4 |
| e) specializzazioni post-laurea | » 6 |
| f) altri titoli culturali . . | » 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media della valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

*Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 21 *gennaio* 1985.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del precedente art. 4.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati nel precedente art. 1, punto 1), lettera *c*) e separatamente, nel numero dei posti indicati al punto 2), lettera *c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 7.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

*Attività integrativa di formazione*

I dipendenti nominati primo dirigente mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

*Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

*Documenti di rito*

I concorrenti, non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune stesso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato la deve menzionare con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a)* titolo di studio;

*b)* certificato medico;

*c)* copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a)* titolo di studio;

*b)* estratto dell'atto di nascita;

*c)* certificato generale del casellario giudiziale;

*d)* certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1984

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984*
*Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 122*

**(6732)**

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro *M* della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili trentanove posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sei posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti in relazione alle effettive vacanze al 31 dicembre 1984;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei venti posti vacanti al 31 dicembre 1983, calcolati al netto dei diciannove posti da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo, e dei sei posti vacanti al 31 dicembre 1984;

Ravvisata l'opportunità, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, di dover procedere, ai fini di una sollecita copertura dei posti disponibili, alla emanazione di un unico bando, sia per i concorsi costituenti unico ciclo — concorsi speciali per esami e corsi-concorsi di formazione — sia per i concorsi pubblici per titoli ed esami che tale ciclo completano;

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro *M*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi;

1) *Per il conferimento di venti posti vacanti al* 31 *dicembre* 1983:

*a*) dodici posti mediante concorso speciale per esami;

*b*) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) quattro posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2) *Per il conferimento di sei posti disponibili al* 31 *dicembre* 1984:

*a*) due posti mediante concorso speciale per esami;

*b*) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984, dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai concorsi speciali, per esami, indicati nei punti 1-*a*) e 2-*a*) ed ai corsi-concorsi di cui ai punti 1-*b*) e 2-*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati, delle carriere direttive appartenenti alle qualifiche settima e superiori di cui al primo comma degli articoli 2 e 3 della ripetuta legge 10 luglio 1984, n. 301, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1-*c*) e 2-*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi del presente articolo, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*c*) ed al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2-*c*).

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle suddette date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1-*c*) e per quello indicato al punto 2-*c*).

Sono ammessi, infine, al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui trattasi i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alle date sopraindicate, purché in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei commi successivi, ed i liberi professionisti, in possesso di uno dei medesimi titoli di studio, iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

I candidati partecipanti ai suddetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, dovranno essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso una Università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi, altresì, a partecipare ai concorsi suddetti anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 2.

*Presentazione domanda - Termini e modalità*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, con riferimento alle singole decorrenze e separatamente per ciascuno dei concorsi, di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare apposita domanda di ammissione, redatta in carta semplice per i concorsi di cui ai punti 1-*a*), 1-*b*), 2-*a*) e 2-*b*) ed in carta legale da L. 3.000 per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui ai punti 1-*c*) e 2-*c*).

Tale domanda di ammissione, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, dovrà pervenire, entro il suddetto termine perentorio di giorni trenta, alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel secondo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

*a*) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

*b*) qualifica rivestita, ruolo e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

*d*) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

*e*) titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

*g*) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione fisica, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e di essere in regola con gli obblighi militari.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da uno notaio o dal segretario comunale oppure dal funzionario competente a riceverla, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata né per eventuali disguidi postali e telegrafici.

### Art. 3.
*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente articolo 2, è elevato nei casi previsti dalle vigenti norme.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

### Art. 4.
*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative, economico-finanziarie e di ragioneria e contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sui particolari servizi di istituto.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle della Ragioneria generale dello Stato in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

*Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 21 *gennaio* 1985.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 8/10.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*), e punto 2), lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

*a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
*b*) tessera postale;
*c*) porto d'armi;
*d*) patente automobilistica;
*e*) passaporto;
*f*) carta d'identità;
*g*) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

### Art. 5.
*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero . . . . . . . . . . . | fino a punti 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . | » » 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto . . . . . . . . . | » » 12 |
| *d*) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . | » » 8 |
| *e*) titoli rilasciati a seguito di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . | » » 12 |

*f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezioni e simili) . . . . . fino a punti 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 301 del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24/30, sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

Art. 6.

*Concorso pubblico per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 con le finalità e le modalità in esso precisate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla relativa commissione esaminatrice sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

*a*) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . fino a punti 5

*b*) lavori originali attinenti all'attività della Ragioneria generale dello Stato . . » » 5

*c*) pubblicazioni scientifiche » » 7

*d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella Ragioneria generale dello Stato . . . » » 4

*e*) specializzazioni post-laurea . . » » 6

*f*) altri titoli culturali . . . » » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media della valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

*Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 21 *gennaio* 1985.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del precedente art. 4.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati nel precedente art. 1, punto 1), lettera *c*), e separatamente, nel numero dei posti indicati al punto 2), lettera *c*), dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 7.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, ed al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

*Attività integrativa di formazione*

I dipendenti nominati primo dirigente mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

*Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva

di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

*Documentazione di rito*

I concorrenti, non dipendenti statali utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune stesso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato la deve menzionare con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I dipendenti che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1984

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984*
*Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 123*

(6733)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di lettere e filosofia*:

istituto di storia e scienze umane . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia o lingue o giurisprudenza o economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

**(6780)**

## Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di farmacia*:

istituto di fisiologia generale e chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di agraria*:

istituto di biochimica generale (per le esigenze della 1ª cattedra di chimica organica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica chirurgica III . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

**(6781)**

## Aumento, da trentasei a cinquantaquattro, del numero dei posti del concorso a coadiutore presso l'Università di Palermo.

I posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie dell'Università degli studi di Palermo (quarta qualifica funzionale), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 18 novembre 1982, sono aumentati da trentasei a cinquantaquattro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

**(6782)**

## Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sotto-

indicato per il settore disciplinare n. 4 neuropsicofarmacologico (Medicina e chirurgia) cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

anestesia e rianimazione;
anestesiologia e rianimazione;
clinica psichiatrica;
criminologia clinica e psichiatria forense;
chemioterapia;
farmacologia clinica;
farmacologia;
farmacologia applicata;
neurologia;
neurochirurgia;
neuropsichiatria infantile;
neurofisiopatologia;
neuropatologia;
psichiatria;
neurofisiologia clinica;
psicologia;
tossicologia medica.

Convocazione: giorno 8 gennaio 1985, alle ore 8,30, presso la Università « La Sapienza », facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma.

**(6779)**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.**

Considerato l'elevato numero di domande complessivamente pervenute, non è stato possibile procedere, per motivi tecnico-organizzativi, alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984.

Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1985.

**(6807)**

---

# REGIONE LOMBARDIA

**Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 6**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina medicina generale) per il settore tossicodipendenze;

un posto di psicologo collaboratore per il settore tossicodipendenze;

un posto di assistente sociale collaboratore per il settore tossicodipendenze;

un posto di operatore professionale collaboratore di prima categoria (logopedista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

**(6764)**

**Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 38**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di veterinario collaboratore;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

**(6804)**

---

# SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**Concorso ad un posto di medico assistente per il secondo servizio di anatomia patologica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico assistente per il secondo servizio di anatomia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreterie dell'ente in Brescia.

**(6765)**

---

# OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

**Concorso a quindici posti di ausiliario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di ausiliario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda di partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti, dovranno, altresì, presentare, pena la esclusione dal concorso, dichiarazione di conoscenza dei peculiari ordinamenti dell'ospedale « Miulli » (ente ecclesiastico) e di impegnarsi ad osservarne le norme e di volersi uniformare ai suoi fini statutari ed indirizzi etico-religiosi quali risultanti dal vigente regolamento dell'ente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

**(6763)**

---

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 338 del 10 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*A.G.A.M. - Acqua gas azienda municipale, in Monza*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo.

*Istituto nazionale di fisica nucleare*: Avviso di rettifica al concorso ad un posto di collaboratore. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 308 dell'8 novembre 1984).

# REGIONI

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **62.**

**Norme per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

FINALITA' DELLA LEGGE - CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 1.

*Oggetto della legge*

La presente legge detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie.

Il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: « Normativa concorsuale del personale delle unità locali socio-sanitarie, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » viene di seguito denominato decreto ministeriale.

Art. 2.

*Attivazione delle procedure concorsuali*

Le unità locali socio-sanitarie, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla giunta regionale richiesta di indicazione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

*a*) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni:

1) ruolo sanitario: tabelle *A, B, C, D, E, F, G*;
2) ruolo professionale: tabelle *A, B, C, D*;
3) ruolo tecnico: tabelle *A, B, C*;
4) ruolo amministrativo: tabella *A*;

*b*) del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni:

1) ruolo sanitario: tabelle *H, I, L, M, N*, limitatamente al quadro primo;
2) ruolo tecnico: *D, E*;
3) ruolo amministrativo: tabella *B*.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fino alla scadenza di sei mesi dalla data di cui al primo comma del successivo art. 3.

Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno e devono contenere l'indicazione della spesa conseguente all'assunzione e le modalità di copertura della stessa, nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La decisione di non copertura dei posti deve essere deliberata annualmente dal comitato di gestione della U.L.S.S. e trasmessa per conoscenza alla giunta regionale.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma l'unità locale socio-sanitaria potrà presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare per i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

*Indizione dei concorsi*

La giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità locali socio-sanitarie, indice i concorsi entro il 15 aprile ed il 15 ottobre rispettivamente per i posti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

I concorsi sono unici per la copertura dei posti della medesima qualifica e disciplina, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma primo, secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore, per i quali si applica la normativa di cui all'art 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale personale, anche durante il triennio di formazione, può partecipare ai concorsi per posti di pari posizione funzionale di area funzionale diversa da quella di appartenenza.

In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.

Art. 4.

*Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente*

Le unità locali socio-sanitarie, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, rispettivamente ai sensi degli articoli 13, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, hanno facoltà di richiedere alla giunta regionale, fuori dei termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente art. 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

Art. 5.

*Pubblicità dei bandi*

La giunta regionale assicura la pubblicizzazione dei bandi di concorso secondo quanto previsto dall'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 2 del decreto ministeriale.

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi stessi.

Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme degli articoli 2 e seguenti del decreto ministeriale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

*Domande di ammissione ai concorsi*

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Il bando di concorso deve precisare l'indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di ammissione a recare l'avvertenza che il termine entro cui devono pervenire le domande è perentorio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano comunque prodotte in tempo utile soltanto se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

Ai fini della registrazione delle domande di ammissione è istituito per ciascun concorso apposito protocollo unico regionale di arrivo.

Art. 7.

*Ammissione dei concorrenti*

L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla giunta regionale.

La giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 della presente legge, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

Art. 18.

*Commissione di sorteggio*

La giunta regionale nomina la commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale e individua i funzionari ai quali affidare le funzioni di presidente e di segretario della commissione stessa. Provvede altresì ad individuare, ove occorre, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utlizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di candidati non inferiori a dieci e procede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato art. 7.

Per ciascun componente titolare viene nominato un componente supplente per eventuali sostituzioni.

Art. 9.

*Procedura per il sorteggio*

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura.

La commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.

Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.

Prima di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenente al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio. Viene altresì verificato che i nominativi per i quali si procede al sorteggio siano numerati in ordine progressivo.

Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia. Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero; se è superiore a dieci per l'estrazione dell'ultima cifra si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri relativi alle decine, centinaia, migliaia, rispettivamente corrispondenti al numero degli iscritti.

Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo, ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.

Dopo ciascuna estrazione la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso articolo.

Art. 10.

*Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a componenti dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie della Regione.

La giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle unità locali socio-sanitarie, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.

Cura, altresì, la predisposizione delle sedi d'esame e delle attrezzature e collabora per il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

La giunta regionale può individuare le unità locali socio-sanitarie tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni.

La giunta regionale può individuare altresì altre strutture idonee allo svolgimento delle prove d'esame, nei casi di carenza dei supporti di cui al comma precedente.

Eventuali spese anticipate dalle unità locali socio-sanitarie sono a carico della Regione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 6, comma settimo, del decreto ministeriale.

Gli atti relativi alla nomina della commissione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte, intendendosi pertanto applicabili le norme contenute nell'art. 6, commi dodicesimo e tredicesimo, del decreto ministeriale.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto ministeriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 166 del decreto stesso.

A tal fine i compensi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 58, da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici, sono rivalutati nelle seguenti misure:

*a*) concorsi per le posizioni funzionali apicali: L. 400.000;

*b*) concorsi per le posizioni funzionali intermedie: lire 350.000;

*c*) concorsi per le restanti posizioni funzionali L. 300.000.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 11.

*Comitati di vigilanza*

I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale, sono nominati dalla giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle unità locali socio-sanitarie.

Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 10, terzo e quarto comma, della presente legge.

Art. 12.

*Calendario e sede degli esami - Pubblicità operazioni concorsuali*

Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame. In tal caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma, del decreto ministeriale. Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nelle forme e nei modi previsti dal citato decreto ministeriale.

Le operazioni di apertura delle buste piccole, previste dal settimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale, sono pubbliche.

Le prove orali, previste dal sopracitato decreto ministeriale si svolgono alla presenza dell'intera commissione esaminatrice e sono pubbliche.

Art. 13.

*Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori*

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette ai competenti uffici regionali i verbali ed ogni altro atto del concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

*Bando di concorso e posti conferibili*

Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

*a*) i posti messi a concorsi non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

*b*) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

*c*) i posti che successivamente alla data di cui al primo comma dell'art. 2 e fino alla data di inizio delle prove di esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione, e per i quali la U.L.S.S. abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza;

*d*) i posti ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'U.L.S.S., per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. In relazione a tali posti, l'unità locale socio-sanitaria deve avere comunque presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

In relazione al disposto di cui al primo comma dell'art. 37, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, i bandi di concorso devono recare la espressa precisazione che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento ai sensi del successivo art. 18, di personale già dipendente da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il bando di concorso indica il numero dei posti per i quali ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 15.

*Conferimento dei posti*

Al fine del conferimento dei posti la giunta regionale notifica l'esito del concorso e l'elenco dei posti conferibili nelle diverse unità locali socio-sanitarie a tutti i vincitori, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitando gli stessi a produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'elenco delle UU.LL.SS.SS. richieste secondo l'ordine di preferenza.

Non sono considerate le preferenze espresse per unità locali socio-sanitarie nelle quali non risultino posti conferibili (anche per quanto attiene al tipo del rapporto di lavoro).

Scaduto il termine di cui al precedente primo comma, la giunta regionale dispone con propria deliberazione l'assegnazione alle unità locali socio-sanitarie degli aventi titolo secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, in mancanza delle quali viene proceduto d'ufficio, una volta esaurite le preferenze stesse.

Sono esclusi dall'assegnazione i candidati dichiarati vincitori che abbiano comunicato di rinunciare alla nomina.

I posti di personale medico per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, sono conferiti in base alle scelte espresse dai vincitori secondo l'ordine della graduatoria. A tale scopo, la notifica di cui al primo comma deve indicare i posti per i quali è prescitto il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il provvedimento di cui al terzo comma del presente articolo è notificato alle UU.LL.SS.SS. interessate.

Art. 16.

*Utilizzazione della graduatoria*

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le unità locali socio-sanitarie possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 14, primo comma, lettere *c*) e *d*), esclusi quelli individuati ai sensi del terzultimo comma del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

La giunta regionale, con scadenze almeno semestrali, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità locali socio-sanitarie nelle quali risultino posti da ricoprire, fermo restando quanto previsto al successivo art. 25.

Art. 17.

*Copertura di posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta, l'assunzione è disposta dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria interessata secondo le procedure previste dalla legge.

Dell'assunzione è data comunicazione alla giunta regionale ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'idoneità conseguita nella procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procederà come previsto ai commi che seguono.

Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi delle carriere direttive e di concetto o parificate, le unità locali socio-sanitarie indicheranno il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, da computarsi sui posti d'organico delle relative carriere e non su quelli messi a concorso.

All'atto dell'approvazione delle graduatorie finali, sempre relativamente ai concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate, i candidati idonei aventi titolo alla riserva verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta nelle rispettive carriere la percentuale del 15 % dei posti di organico di tutte le UU.LL.SS.SS. da conteggiare non sul numero dei posti di organico previsti per ogni ruolo ma su quello globale di cui è dotata ogni carriera e sempre nel rispetto del limite massimo per ogni singolo concorso, previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli stessi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, nei posti che risultano vacanti nelle diverse unità locali socio-sanitarie, indipendentemente dalle percentuali da riservare nelle singole unità locali socio-sanitarie.

Resta confermato l'obbligo delle UU.LL.SS.SS. di procedere alla denuncia semestrale del personale dipendente e riservatario di cui all'art. 22 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 18.

*Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate*

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità locali socio-sanitarie della Regione. che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posto prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 28 deve essere corredata:

a) di una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata, da cui risulti il servizio a rapporto d'impiego continuativo per almeno un anno, nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

b) di una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria convenzionata con la struttura privata, comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

### Art. 19

*Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione*

Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.

Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonché dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

### Art. 20.

*Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali*

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizione funzionale apicale, l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 14, lettera c), nonché quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 37, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, dalla graduatoria unica vengono esclusi gli ultimi concorrenti dichiarati vincitori del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

## *Titolo II*

## TRASFERIMENTI

### Art. 21.

*Pubblicazione dei posti disponibili*

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità locali socio-sanitarie i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione

I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescitto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, primo comma.

### Art. 22.

*Trasferimenti - Posti disponibili*
*Termini per la comunicazione alla giunta regionale*

Si considerano disponibili ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente art. 21.

Ai fini delle procedure di trasferimento la unità locale socio-sanitaria comunica, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, alla giunta regionale, l'elenco dei posti disponibili rispettivamente per i concorsi da bandirsi entro il 15 aprile ed il 15 ottobre.

La giunta regionale provvede con le norme e le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della presente legge. La deliberazione con la quale sono disposti i trasferimenti è trasmessa alle unità locali socio-sanitarie interessate per gli adempimenti di competenza.

### Art. 23.

*Domande di trasferimento*

Le domande di trasferimento ad altra unità locale socio-sanitaria della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al competente ufficio della giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 21.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui al precedente art. 6.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità locali socio-sanitarie richieste, ivi comprese, ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 15, quelle non previste dal bando di trasferimento.

Il personale medico deve indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno. La mancanza di tale indicazione comporta la rinuncia al trasferimento nei predetti posti.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistenza medico e di veterinario collaboratore, può presentare domanda di trasferimento per posti della stessa disciplina ricompresi nell'area di appartenenza, solo decorso il triennio di formazione. A tale scopo i relativi bandi devono recare l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Ai fini di cui al precedente comma la pubblicazione dei posti di assistente medico o di veterinario collaboratore disponibili per il trasferimento deve recare l'indicazione delle discipline cui si riferiscono i posti stessi.

Ai sensi dell'art. 37, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico aventi sede nel territorio della Regione.

### Art. 24.

*Graduatoria dei trasferimenti*

Prima dell'inizio delle prove di esame dei singoli concorsi, devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicempre 1979, n. 761.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione istituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione

Per il restante personale, alla formazione della graduatoria provvede la giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nelle posizioni funzionali di appartenenza.

In caso di parità dei titoli, si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone il trasferimento che opera con effetto dalla data di ammissione in servizio del vincitore del concorso nominato al corrispondente posto.

I provvedimenti di cui al precedente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e notificati alle unità locali socio-sanitarie interessate.

Art. 25.

*Copertura dei posti disponibili a seguito dei trasferimenti*

I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del tititolare ad altra unità locale socio-sanitaria sono conferiti ai vincitori dei relativi concorsi ai sensi del precedente art. 15.

*Titolo III*

ASSUNZIONE DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 26.

*Delega delle unità locali socio-sanitarie*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità locali socio-sanitarie la selezione e l'approvazione delle graduatorie per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

*Ruolo sanitario*:

tabella *I*, quadro 2, profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria;

tabella *N*, quadro 2, profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria.

*Ruolo tecnico*:

tabella *F*, profilo professionale: operatori tecnici;

tabella *G*, profilo professionale: agenti tecnici.

*Ruolo amministrativo*:

tabella *C*, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella *D*, profilo professionale: commessi.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

Art. 27.

*Individuazione dei posti da ricoprire*

Le unità locali socio-sanitarie individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 31 luglio, che intendano ricoprire ai sensi del precedente articolo.

Ai fini della determinazione dei posti si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alla data stessa e fino alla scadenza del semestre successivo al 31 agosto.

La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 agosto alla giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22, 23 e 24.

Art. 28.

*Indizione delle selezioni*

Il comitato di gestione delle unità locali socio-sanitarie, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale, che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti di cui al precedente articolo, individuati e non coperti mediante trasferimenti, nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando ed a notificarlo agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.

Art. 29.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice per le selezioni di cui al precedente articolo, è nominata dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria ed è composta:

*Presidente*:

*a*) il presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria o un componente suo delegato.

*Componenti*:

*b*) un funzionario della Regione designato dal presidente della giunta regionale;

*c*) un dipendente dell'unità locale socio-sanitaria del profilo professionale superiore a quello del posto da ricoprire;

*d*) due dipendenti di ruolo del profilo professionale e qualifica cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'unità locale socio-sanitaria ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

*Segretario*:

un funzionario amministrativo dell'unità locale socio-sanitaria.

Art. 30.

*Indizione ed espletamento delle selezioni per più unità locali socio-sanitarie*

Le unità locali socio-sanitarie possono concordare di procedere in forma unificata all'indizione ed all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo con decisione delle assemblee.

L'unità locale socio-sanitaria che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna unità locale socio-sanitaria interessata sulla base delle preferenze espresse dai concorrenti.

Art. 31.

*Norma di rinvio*

Alle assunzioni per chiamata diretta si applicano, sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali previste dalla presente legge, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

*Titolo IV*

INCARICHI E SUPPLENZE

Art. 32.

*Incarichi*

Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le unità locali socio-sanitarie conferiscono incarichi temporanei per la copertura dei posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando, secondo le modalità fissate dai successivi articoli.

L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito, della conclusione delle relative procedure concorsuali ovvero, nel caso in cui l'unità locale socio-sanitaria non individui il posto stesso tra quelli da ricoprire, secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 33.

*Supplenze interne alle singole UU.LL.SS.SS.*

Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le unità locali socio-sanitarie possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere entro tre mesi dalla disponibilità mediante trasferimento temporaneo o comando, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In conformità dei principi generali in materia di pubblico impiego i posti disponibili di cui al primo comma sono quelli per i quali sia stato adottato, da parte del comitato di gestione dell'UU.LL.SS.SS., apposito provvedimento di concessione di un

periodo di congedo straordinario oppure di aspettativa o comunque di un periodo di assenza normativamente riconosciuta, al titolare della posizione funzionale.

I posti temporaneamente vacanti devono essere riconducibili ad atti formalmente adottati e, come tali, si intendono altresì, quelli venutisi a creare a seguito dell'applicazione delle norme di cui al titolo IV della presente legge.

La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

La supplenza ha lo scopo di risolvere la inattività dei servizi e non è ammessa in presenza di una dotazione organica idonea e sufficiente.

Art. 34.

*Conferimenti incarichi e supplenze mediante utilizzazione di graduatoria preesistente*

L'incarico o la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria presso cui il posto è rispettivamente vacante o disponibile, mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

L'individuazione del candidato dichiarato idoneo al quale conferire l'incarico o la supplenza, è effettuata, su richiesta della U.L.S.S., dal competente servizio dell'assessorato alla sanità sulla base della graduatoria, fatta eccezione per le graduatorie di cui al precedente art. 26.

Non è conferibile l'incarico o la supplenza a candidati con servizio in atto di incarico o di supplenza, nella stessa o in altre UU.LL.SS.SS. délla Regione o che vi abbiano rinunciato.

Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i comitati di gestione, ai fini indicati nel precedente comma, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, e successive modificazioni, per le unità locali socio-sanitarie di riferimento.

Art. 35.

*Conferimento di incarichi e supplenze mediante avviso pubblico*

In mancanza di graduatorie utilizzabili il comitato di gestione dell'U.L.S.S., per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi secondo gli stessi criteri vigenti al momento dell'emanazione dell'avviso per i relativi concorsi pubblici e selezioni.

L'avviso con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni quindici.

Le graduatorie formulate ai sensi del primo comma sono utilizzate anche per il conferimento di ulteriori incarichi o supplenze che si verificano entro un anno dalla data di esecutività dell'atto di approvazione delle stesse.

L'efficacia delle graduatorie relative ai soli incarichi di cui al presente articolo cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale in conformità di quanto disposto al precedente art. 34.

Il conferimento di una supplenza non precostituisce titolo per l'assegnazione di nuove supplenze né motivo di esclusione da altre graduatorie.

In relazione all'esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale si intendono applicabili le norme contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 36.

*Conservazione del posto*

Nei confronti del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra unità locale socio-sanitaria, il comitato di gestione dispone la conservazione del posto per la durata dell'incarico o della supplenza.

*Titolo V*

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 37.

*Competenze della Regione*

Tutti gli adempimenti relativi al personale delle unità locali socio-sanitarie attribuiti alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono adottati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 38.

*Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica*

Il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie ma risulti utilizzabile in mansioni connesse a qualifica appartenente allo stesso livello funzionale retributivo e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla giunta regionale l'adozione del provvedimento di passaggio ad altre funzioni.

La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta provvede con propria deliberazione.

Art. 39.

*Assegnazione di personale per soppressione del posto*

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità locale socio-sanitaria di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto.

Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità locale socio-sanitaria alla quale il personale appartiene.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle unità locali socio-sanitarie in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui alla presente legge e nell'ambito dei posti vacanti da conferire, la giunta regionale può disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità locale socio-sanitaria della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita.

Il personale trasferito da altra unità locale socio-sanitaria della Regione ai sensi del presente articolo per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità locale socio-sanitaria di precedente appartenenza.

Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

Art. 40.

*Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità locali socio-sanitarie*

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità locali socio-sanitarie approvate a norma dell'art. 15, comma ottavo e nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, che la presiede, o un componente da lui delegato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale a cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità di quanto disposto dal decreto ministeriale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità locale socio-sanitaria appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il personale soprannumerario di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità locali socio-sanitarie in conformità delle procedure di cui al precedente art. 39.

Nelle more del trasferimento il personale medesimo viene mantenuto in servizio in posizione di soprannumero.

Art. 41.

*Riammissione in servizio*

La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti o condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti corredati del proprio parere, alla giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.

L'unità locale socio-sanitaria comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini previsti dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.

Art. 42.

*Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico*

I comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie, su proposta del comitato previsto dall'accordo nazionale unico, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:

*a*) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;

*b*) i servizi interessati;

*c*) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

*d*) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

La giunta regionale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione.

I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria competente, nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie, su proposta del comitato indicato al primo comma, possono chiedere alla giunta regionale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriore autorizzazione a comandi di cui all'ultimo comma del citato art. 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

La giunta regionale si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio provvedimento.

*Titolo VI*

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

*Adeguamento delle piante organiche provvisorie*

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il consiglio regionale, su proposta delle unità locali socio-sanitarie interessate, adegua di norma, compatibilmente con le esigenze funzionali e con le disponibilità finanziarie, le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.

Art. 44.

*Concorsi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono indetti ed espletati concorsi riservati unici su base regionale, per ciascuna disciplina, per la copertura dei posti di organico di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario risultanti vacanti in sede di prima attivazione della procedura di cui all'art. 2 della presente legge.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate da dipendenti risultati idonei di ciascuna unità locale socio-sanitaria.

La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità locale socio-sanitaria sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

Per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario rimasti eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori, si procede direttamente a norma dei titoli I e II della presente legge.

Art. 45.

*Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base*

Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla federazione nazionale degli ordini dei medici.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 46.

*Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari*

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla giunta regionale mediante concorso, per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

I posti vacanti in ciascuna unità locale socio-sanitaria sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati all'unità locale socio-sanitaria.

Nei concorsi di cui al presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle UU.LL.SS.SS. interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante dell'ordine dei veterinari designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo della Regione.

Art. 47.

*Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.*

Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 % dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 14, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 23.

I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al primo comma.

I candidati prescelti ai sensi del precedente comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 22 e successivi della presente legge e sono inseriti nella graduatoria da formulare ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile, perchè riservatari, a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la giunta regionale secondo l'ordine della graduatoria finale e in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tal fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettabili.

I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 48.

*Norma transitoria*

In via transitoria e fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, costituisce motivo di esclusione dal concorso essere dipendente di ruolo di una delle UU.LL.SS.SS. della regione Abruzzo nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso; per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore costituisce motivo di esclusione dal concorso essere dipendente di ruolo di una disciplina ricompresa nell'area funzionale cui il relativo concorso si riferisce.

Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i dipendenti di ruolo della regione Abruzzo di posizione funzionale non apicale o intermedia devono allegare alla domanda di richiesta di trasferimento ad altra unità locale socio-sanitaria della Regione idonea documentazione comprovante l'anzianità di servizio nella posizione funzionale di appartenenza.

Per il primo anno di validità della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può deliberare di anticipare l'attivazione delle procedure di trasferimento e di concorso rispetto alle ordinarie scadenze previste.

Art. 49.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1984

SPADACCINI

(5660)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 63.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 - primo provvedimento di variazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *straord. del* 7 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(5661)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100843400) L. 500